

## ORDINE DEL GIORNO n. 673

**Oggetto:** Esigenza di approvare una legge regionale onnicomprensiva in materia di protezione civile.

### Il Consiglio regionale

*premesso che:*

- il disegno di legge n. 141 presentato dalla Giunta regionale disciplina la materia di dichiarazione dello stato d'emergenza di rilievo regionale, nonché la gestione dello stesso;
- per mezzo del disegno di legge n. 141, pertanto, la Regione istituisce il quadro giuridico che consente di attuare le funzioni individuate in capo alle Regioni, in questa materia, dagli articoli 24, comma 9 e 25, comma 11 del Codice della protezione civile, introdotto con il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- peraltro, l'articolo 2 del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95 individua, al comma 5, la ripartizione del fondo di protezione civile destinato alle regioni, chiarendo che il 60% delle risorse è diretto a fronteggiare le esigenze che conseguono alle emergenze di rilievo regionale, a condizione che la Regione abbia provveduto a disciplinare la materia della dichiarazione dello Stato d'emergenza;
- pertanto, la necessità di approvare il presente disegno di legge, che discende dal Codice di protezione civile del 2018, è ulteriormente rafforzata dal fatto che, un mancato adeguamento della disciplina regionale impedirebbe di accedere alle risorse stanziata a livello nazionale per far fronte ad emergenze di carattere regionale;

*considerato che:*

- la materia della protezione civile è regolata, nell'ordinamento giuridico regionale, dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7. Gli unici interventi modificativi di tale disposizione sono intervenuti per mezzo della legge regionale 17 aprile 2020, n. 9 per consentire alla Giunta regionale di acquistare e distribuire le mascherine necessarie per contrastare la pandemia di COVID-19;
- la materia della gestione delle calamità naturali, invece, è regolata dalla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 che risale ad un momento anteriore rispetto alla predisposizione del servizio nazionale di protezione civile, istituito con la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 peraltro, viene modificata dal disegno di legge n. 141, al fine di indicare lo stato d'emergenza di rilievo regionale come fondamento sulla base del quale la Regione può predisporre alcuni degli interventi disciplinati dall'articolo 2 della stessa l.r. 38/1978;

*evidenziato che:*

- altre Regioni italiane, a seguito dell'entrata in vigore del Codice di protezione civile, hanno introdotto una disciplina legislativa onnicomprensiva, in grado di recepire le ulteriori funzioni attribuite alle Regioni dallo stesso Codice;
- è questo, per esempio, il caso della Lombardia, che ha recepito le innovazioni del Codice per mezzo della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27, così come del Veneto, che è intervenuto con la legge regionale 1° giugno 2022; n. 13;

*sottolineato che:*

- il Piemonte ha avviato l'*iter* per l'individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui all'articolo 116, comma 3 della Costituzione. In tal senso, tra gli schemi preliminari d'intesa stipulati tra la Regione Piemonte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sono attualmente in esame al Parlamento, figura anche quello in materia di protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa;
- qualora tale *iter* pervenga all'approvazione definitiva dell'intesa citata, la Regione potrà pertanto esercitare ulteriori funzioni in materia di protezione civile: sarà, ad esempio, riconosciuta al Presidente della Giunta regionale la possibilità di emanare ordinanze in deroga alla disciplina normativa statale, a fronte degli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del Codice di protezione civile;

*ritenuto che:*

- la complessità della materia di protezione civile richiede un quadro normativo chiaro e agevolmente fruibile;
- l'attuale frammentazione della disciplina regionale in materia di protezione civile si pone in contrasto con tali obiettivi, e con il più ampio intento di semplificazione normativa;
- inoltre, il fatto che la materia sia regolata da leggi regionali vetuste e anteriori rispetto all'entrata in vigore del Codice di protezione civile, rende ancor più evidente la necessità di una riforma complessiva, che sia orientata ad un adeguamento rispetto al Codice del 2018, alla stregua di quanto si è verificato in altre Regioni;
- il fatto che il Piemonte abbia intrapreso il percorso per il riconoscimento di una più ampia forma di autonomia in materia di protezione civile rende oltremodo necessario predisporre un quadro normativo chiaro e coordinato;
- una riforma complessiva della materia di protezione civile, nell'ottica della formulazione di un testo unico aggiornato, non può prescindere dalla più ampia condivisione dei contenuti della riforma stessa con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, con gli esperti del settore e con i portatori di interesse.

### ***Impegna la Giunta regionale,***

a presentare al Consiglio regionale, entro un anno dall'approvazione del presente ordine del giorno, un disegno di legge regionale che disciplini in modo onnicomprensivo la materia della protezione civile, in piena continuità con il Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

### ***Impegna la Quinta Commissione del Consiglio regionale,***

- a promuovere un ciclo di audizioni rivolte ai rappresentanti degli enti locali, delle associazioni di categoria, delle istituzioni scientifiche e di tutti gli altri soggetti interessati,

al fine di garantire un pieno coinvolgimento di tutti i portatori d'interesse nell'*iter* legislativo che riguarderà il disegno di legge in materia di protezione civile;

- a redigere una relazione sui lavori della Commissione, finalizzata a fornire indirizzi utili alla definizione della nuova legge regionale in materia di protezione civile, riferendo al Consiglio regionale sull'attività svolta.

====oOo====

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare  
del 9 giugno 2026*